

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

EX ART. 14-TER DELLA L. N. 3/2012

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto **SIG. PIERO PEDERZOLI**, Codice Fiscale PDR PRI 61E18 A944U,
nato a Bologna il 18 maggio 1961 ed ivi residente in via Alamandini 4/2,

- ricorrente

PREMESSO CHE

- con istanza ex art. 15, co. 9, della L. n. 3/2012, depositata il 6.04.2016, ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n. 3/2012 e, nello specifico, alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Delegato, Dott.ssa Anna Maria Rossi, con provvedimento del 5.05.2016, ha nominato il Dott. Barbieri Giacomo, con Studio in Bologna Via Riva di Reno n. 65, per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa indicata;
- la domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, co. 1, della L. n. 3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso 9, co. 2 e 3, della L. n. 3/2012;

CONSIDERATO CHE

il ricorrente ai sensi dell'art. 7 della L. n. 3/2012:

- 1) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L. n. 3/2012;

- 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta di accordo o Piano del Consumatore;
- 3) risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

tanto premesso e considerato,

ESPONE

1) PREMESSA: PRECEDENTE ATTIVITÀ DI AGENTE DI ASSICURAZIONE / SOCIO DELL'AGENZIA DI ASSICURAZIONE SAN RUFFILO SNC

Il ricorrente ha sempre lavorato nel settore assicurativo, prima come ispettore per La Fondiaria Assicurazioni Spa (giugno 1988 - giugno 2001) e successivamente come agente di assicurazione all'interno di diverse agenzie organizzate in società in nome collettivo (luglio 2001 – novembre 2014).

Nel novembre del 2014 ha ceduto interamente le proprie quote di partecipazione (30% del capitale sociale) dell'Agenzia di Assicurazione "SAN RUFFILO S.n.c." (cod. fiscale 02952441208) – *UnipolSai Assicurazioni Divisione La Fondiaria*.

Negli anni precedenti la compagine sociale della Snc è più volte cambiata e i difficili rapporti con gli altri soci subentrati hanno spinto il ricorrente alla repentina decisione di cedere le proprie quote per la somma simbolica di 300,00 euro rinunciando al proprio portafoglio clienti e obbligandosi a un patto di non concorrenza della durata di un anno (all. 1 – Visura storica "San Ruffilo Snc").

Nel 2015 la cassa agenti ha liquidato al ricorrente la somma di 39.963,00 euro a seguito della cessazione del mandato di agenzia con La Fondiaria.

L'uscita dalla compagine sociale dell'Agenzia di Assicurazioni San Ruffilo Snc ha comportato la perdita della principale fonte di reddito per il ricorrente che, malgrado i

tentativi, non è riuscito in questi anni a trovare un lavoro che gli permettesse di mettere a frutto le sue competenze e la sua esperienza nel settore delle assicurazioni, garantendogli un reddito adeguato al sostentamento suo e della famiglia.

Nel dettaglio il reddito del ricorrente conseguito negli anni 2012 - 2015 (all. 2 – Unico PF 2012, 2013, 2014 e 2015):

- Unico PF 2013 (anno 2012) – reddito complessivo di euro 34.337 (interamente da partecipazioni in società di persone);
- Unico PF 2014 (anno 2013) – reddito complessivo di euro 32.089 (di cui euro 28.972 da partecipazioni in società di persone);
- Unico PF 2015 (anno 2014) - reddito complessivo di euro 4.158 (euro 1.913 da lavoro dipendente e euro 2.245 da fabbricati);
- Unico PF 2016 (anno 2015) – reddito complessivo di euro 39.963,00 (interamente da redditi diversi).

In particolare l'attività di agente ha permesso al ricorrente di conseguire redditi (partecipazione nella società in nome collettivo) superiori ai 60.000 euro annui nel periodo 2005 - 2008 (all. 2 – Estratto conto previdenziale INPS emesso il 3/08/2016).

**2) PREMessa: INVESTIMENTO IN TITOLI AZIONARI DELLA “S.A. ARTHUR MAURY” /
PROCEDIMENTO PENALE PER CONCORSO IN TRUFFA**

Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 il ricorrente procedeva all'acquisto di n° azioni 2.402.000 della società S.A. Arthur Maury (quotata alla Borsa di Parigi). L'acquisto veniva finanziato tramite affidamento in conto corrente della somma di euro 1.100.000,00 da parte della Banca Mediolanum Spa assistito da mandato a vendere a favore dell'istituto di credito sulle medesime azioni (n° 1.370.000 + 1.032.000) con controvalore assegnato alle azioni di euro 2.103.300,00 (all. 6 – Comunicazione apertura di credito in conto corrente di Banca Mediolanum Spa).

Ad agosto del 2014 il ricorrente ha ottenuto lo svincolo di una parte delle azioni (n° 1.032.000) concedendo in cambio all'istituto di credito.

A garanzia del finanziamento il ricorrente ha in seguito concesso a Banca Mediolanum Spa ipoteca volontaria di primo grado (iscritta il 12/08/2014 - R.P. n. 1879) sull'immobile sito a Lido di Classe (RA), via F. Robert Scott n. 64 detenuto in regime di comunione dei beni con Carli Manuela, cod. fiscale CRL MNL 64E44 A944O (terzo datore di ipoteca) (all. 20 – Visura catastale ed ispezione ipotecaria al 16/02/2017 dell'immobile sito a Lido di Classe (RA)).

Il prezzo sul mercato delle azioni Arthur Maury ha subito un crollo, più evidente nell'ultimo anno, che ha comportato l'azzeramento del controvalore delle azioni detenute in portafoglio (all. 10 – Grafico quotazioni titolo azionario Arthur Maury).

Banca Mediolanum ha presentato presso il Tribunale di Milano una querela contro il ricorrente per concorso in truffa con altri due soggetti, del tutto estranei al ricorrente.

Nel corso delle indagini preliminari il ricorrente (imputato) ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p.

All'udienza del 27/02/2017 il Giudice dott.ssa Flores Tanga (2ª Sezione Penale – Tribunale di Milano) disponeva affinché l'UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna) elaborasse idoneo programma tenendo conto delle indicazioni fornite dal PM (attività lavorativa in strutture socio-sanitarie e/o agricole, diversa dalle prestazioni di ufficio, per complessive 500 ore) e rinviava all'udienza del 25/05/2017 ore 9.30 (all. 11 – Verbale udienza del 27/02/2017 Tribunale di Milano).

La Società Cooperativa Open Group, con sede legale a Bologna – Mura di Porta Galliera n. 1/2, dava la propria disponibilità ad accogliere il ricorrente presso le sue strutture per lo svolgimento dei lavori socialmente utili come previsto dall'istituto giuridico della “messa alla prova” (all. 12 – Dichiarazione di disponibilità Soc. Coop. Open Group del 19/04/2017) e il 3/05/2017 l'U.E.P.E. rilasciava proposta di programma proponendo 500 ore totali di lavoro di pubblica utilità (11 ore settimanali per n. 2 giornate lavorative) presso la sede di Montebello, via Pramatto n. 2 a Sasso Marconi (BO), della Società Cooperativa Open Group (all. 13 – Proposta di programma UEPE del 3/05/2017).

A seguito dei suddetti fatti il Tribunale di Milano ha emesso ordinanza, comunicata al ricorrente il 14/06/2017, con la quale ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova (all. 14 – Verbale di sottoposizione alla messa alla prova del 14/06/2017).

**3) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA DEL DEBITORE
NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

L'uscita improvvisa dall'Agenzia di Assicurazione "San Ruffilo Snc" avvenuta nel corso del 2014 a seguito dei dissidi nati con gli altri soci (valore quota corrisposto euro 300, rinuncia portafoglio clienti e patto di non concorrenza per un anno) e la mancanza di altre fonti di reddito hanno causato da subito difficoltà nel regolare rimborso delle rate dei quattro mutui ipotecari di liquidità sottoscritti tra il 2010 e il 2011 con banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero Spa (Banco Popolare Soc. Coop. oggi Banco BPM Spa), delle rate del prestito al consumo concesso nel 2011 da Consum.it Spa (società del gruppo bancario MPS) e delle rate relative alla locazione finanziaria di due autovetture (contratti stipulati con BMW Financial Services Italia Spa).

Gli impegni mensili assunti erano superiori a euro 2.500, ma il reddito conseguito negli anni precedenti, pur se in calo rispetto ai redditi dichiarati negli anni pre-crisi, consentiva, con qualche integrazione derivante da dismissioni patrimoniale di farvi fronte nell'auspicio che la ripartenza dell'economia globale consentisse di tornare ai livelli reddituali già stabilmente raggiunti.

Con MPS erano stati sottoscritti 2 mutui ipotecari di liquidità (in data 9/09/2010 e 16/02/2011) per totale di € 480.000,00 da rimborsarsi in 25 anni e con iscrizione di 2 ipoteche volontarie di 1° e 2° grado sull'immobile sito in Bologna, via Alamandini n. 4/2 (all. 15 e 16 – Contratti di mutuo ipotecario stipulati con Banca MPS Spa).

Con la Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero Spa altri 2 mutui ipotecari di liquidità (in data 8/06/2011 e 29/09/2011) per un totale di € 172.600,00 da

rimborsare in 20 anni e con iscrizione di 2 ipoteche volontarie di 1° e 2° grado sull'immobile sito in Bologna, via Alamandini n. 6 (all. 17 e 18 – Contratti di mutuo ipotecario stipulati con Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero Spa). Entrambi gli immobili siti a Bologna sono di esclusiva proprietà del ricorrente ex art. 179 c.c. (beni personali) – (all. 19 – Visure catastali e ispezione ipotecaria al 16/02/2017 degli immobili siti a Bologna, all. 21 - Verbale 14.06.2002 di pubblicazione e deposito testamento olografo).

Per fronteggiare la situazione venutasi a creare, il ricorrente ha deciso di liquidare parte del suo patrimonio ed in particolare le azioni Arthur Maury. I preliminari di vendita dei tre immobili posseduti, stipulati nel pieno della crisi immobiliare, per varie ragioni non sono stati eseguiti, vuoi per irregolarità edilizie (immobile di Bologna), vuoi per l'incertezza legata al contenzioso con Banca Mediolanum Spa.

La speranza di riuscire nel frattempo a trovare un lavoro che gli permettesse di far fronte alla crisi di liquidità in atto, ha fatto sì che il ricorrente accettasse di vendere le azioni ad un prezzo inferiore alle quotazioni di mercato.

Il 9/03/2015 vendeva, con scrittura privata autenticata, n° azioni 1.032.000 alla società "Global Protection Accademy LTD" (con sede in Gran Bretagna) al prezzo di € 0,15 per azione e quindi per complessivi € 154.800,00 (prezzo sul mercato al 9/03/2015 pari a € 0,50 per azione). Con la stessa scrittura privata vendeva alla suddetta società e alle medesime condizioni ulteriori n° azioni 1.370.000 che essendo vincolate a favore di Banca Mediolanum Spa sarebbero state trasferite solo dopo essere state svincolate (il 1° lotto di azioni è stato trasferito contestualmente alla vendita, mentre il 2° lotto risulta ancora vincolato a favore di Banca Mediolanum Spa).

Purtroppo la "Global Protection Accademy LTD" non ha provveduto al pagamento del corrispettivo di € 154.800,00 stabilito per la compravendita del 1° lotto di azioni (all. 26 – Scrittura privata autenticata del 9/03/2015 vendita azioni S.A. Arthur Maury).

Gli eventi descritti hanno creato un effetto domino su tutta la gestione finanziaria della famiglia.

Infatti, nel tentativo di onorare gli impegni precedentemente assunti e far fronte ai bisogni primari propri e della famiglia (moglie e due figlie totalmente a carico) chiedeva prestiti a conoscenti e amici contraendo ulteriori debiti, sempre più spesso ritardava o ometteva il pagamento delle imposte, fino a giungere all'attuale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

La ricerca di un nuovo impiego che valorizzasse le sue competenze si è mostrata più difficile del previsto nel contesto di crisi di questi anni.

Solo la somma di 39.963,00 euro liquidata al ricorrente dalla cassa agenti nell'anno 2015 e i seppur esigui (euro 1.500) compensi derivanti dall'attività di agente prestata per la Generali da febbraio a marzo del 2017 ha permesso il sostentamento del nucleo familiare negli ultimi due anni.

Nel novembre 2015 sottoscriveva un contratto di affiliazione con il sig. Leo Cataldo titolare dello Studio di Infortunistica Bononia, operante nel settore assicurativo, ma l'opportunità di trasformava ben presto in un ulteriore posizione debitoria.

Infatti, il contratto prevedeva il pagamento di una somma di denaro a titolo di diritto di entrata garantita dal rilascio di n. 2 effetti cambiari che il ricorrente non riusciva a onorare alla scadenza poiché la situazione finanziaria era ormai diventata ingestibile.

Il sig. Cataldo comunicava con a.r. del 19/01/2016 di aver risolto il contratto a seguito di inadempimento contrattuale e intraprendeva azione giudiziaria per il recupero del credito portato dagli effetti cambiari emessi (il debito nei confronti di Leo Cataldo ammonta a € 30.000,00) – (all. 45 – Atto di precetto e ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Leo Cataldo).

**4) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE
PROPRIE OBBLIGAZIONI**

Allo stato attuale, il ricorrente dichiara di essere incapace ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa dei motivi di cui sopra.

Volendo sintetizzare:

- 1- perdita dell'unica fonte di reddito del nucleo familiare e difficoltà a reperirne altre (oltre al contesto economico di questi anni, non aiuta, specie nel settore assicurativo, il fatto di essere soggetto protestato e segnalato all'interno dei Sistemi di Informazioni Creditizie);
- 2- investimento in titoli azionari della società S.A. Arthur Maury, rivelatosi in seguito un errore, e la successiva querela per concorso in truffa presentata da Banca Mediolanum Spa presso il Tribunale di Milano (il procedimento penale in corso ha reso infatti ancor più difficile la ricerca di un nuovo impiego. Anche la previsione di 500 ore di lavoro socialmente utile, da svolgere nell'arco di 11 - 12 mesi, a seguito di richiesta di messa alla prova non agevola la ricerca di un impiego retribuito a tempo pieno;
- 3- situazione finanziaria e patrimoniale ormai ingestibile a causa dell'ammontare dell'indebitamento, del numero elevato di posizioni e delle azioni giudiziarie individuali intraprese dai creditori in particolare nell'ultimo anno.

**5) SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5
ANNI**

Le rate dei mutui ipotecari e degli altri finanziamenti sono state onorate sino a dicembre 2014 / febbraio 2015, così come sono sempre state pagate le imposte prima dell'anno 2014.

Successivamente la situazione finanziaria venutasi a creare (nessun reddito...solo liquidazione quota agenzia / compenso per attività di agente presso la Generali e

qualche aiuto parentale) ha consentito al ricorrente il solo pagamento, con grande sacrificio, delle utenze e delle spese quotidiane per il sostentamento della famiglia.

Nel corso degli ultimi tre anni diversi sono i precetti e i decreti ingiuntivi ricevuti, con conseguente iscrizione di alcune ipoteche giudiziali sugli immobili posseduti.

Un atto di pignoramento presso terzi è stato promosso dalla sig.a Cellitti Francesca con successiva assegnazione della somma di € 453,37 rinvenuta su due carte PostePay e di ulteriori € 15,83 rinvenuti su un conto corrente accesso presso Unicredit (all. 39 – Atto di pignoramento presso terzi promosso da Francesca Cellitti).

Recentemente sono stati trascritti 2 atti di pignoramento immobiliari, il primo a favore di banca MPS gravante l'immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 4/2 e il secondo a favore di Banco Popolare gravante l'immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 6 (per i dettagli si rimanda alle ispezioni ipotecarie del 16/02/2017: all. 19 e 20).

Numerose sono le cambiali protestate (All. 28 Estratto CRIF al 29/06/2017).

Con riferimento agli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal ricorrente negli ultimi 5 anni, premesso che non si è concretamente compiuta nessuna vendita di immobili, si segnala:

- 1- il Contratto preliminare di vendita sottoscritto con il sig. Caratozzolo il 22/11/2011 (con modifica il 24/09/2012) per la cessione dell'immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 6 al prezzo di € 220.000,00 e non perfezionato (trascritto il 16/12/2011 al R.P. n. 33028) – (all. 22 e 23);
- 2- il Contratto preliminare di vendita sottoscritto con il sig. Caratozzolo e la sig.a Zavadini il 24/09/2012 per la cessione dell'immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 4/2 al prezzo di € 550.000,00 e non perfezionato (trascritto il 17/10/2012 al R.P. n. 28438) – (all. 24);
- 3- Contratto preliminare di vendita sottoscritto con la sig.a Zavadini il 24/04/2012 per la cessione dell'immobile sito a Lido di Classe (RA), via F.

Robert Scott n. 64 al prezzo di € 100.000,00 e risolto come risulta dall'annotazione n. 305 del 10/02/2014 (trascritto il 21/05/2012 al R.P. n. 5332) – (all. 25);

- 4- l'accettazione della proposta di acquisto formulata dalla sig.a Cellitti il 10/12/2015 per l'immobile sito in via Alamandini n° 6 – (All. 40 - Atto di Precetto e ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla società Studio Cento Srl (intermediario));
- 5- la vendita delle azioni Arthur Maury alla società “Global Protection Accademy LTD” con scrittura privata autenticata del 9/03/2015 come illustrato al paragrafo 3;

*** **

6) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE PRELAZIONI

A) PREDEDUZIONE

Euro 128.722,71

OCC/ Nominato dal Tribunale – Dott. Giacomo Barbieri	€	58.722,71
Spese connesse alla liquidazione dei beni (stima)	€	70.000,00
TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE	€	127.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC, comprensivi accessori di legge (c.p.a e Iva), e della stima delle spese connesse alla liquidazione dei beni (compenso liquidatore, stima beni mobili, spese per APE, spese di pubblicità, spese notarili, cancellazione gravami, eventuali spese legali per il recupero del credito verso la società “Global Protection Accademy LTD”, etc.).

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e

minima al passivo) ma operando una riduzione nella misura del 20% sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente e della complessità dell'incarico.

L'accantonamento prudenziale per euro 70.000,00 riferito alle spese di liquidazione dell'immobile è determinato con modalità analoghe a quanto previsto nelle procedure di esecuzione immobiliare su un valore di aggiudicazione di circa 850.000 / 900.000 euro.

Dovendo procedere alla vendita per intero dell'immobile sito nel comune di Lido di Classe (RA) detenuto in comproprietà con la moglie Carli Manuale (terzo datore di ipoteca iscritta sul suddetto immobile a favore di Banca Mediolanum Spa) gli importi stimati in prededuzione sono aumentati in considerazione del maggiore attivo da liquidare liquidabile (Carli Manuela acconsente alla vendita unitaria del bene ma le spese per la liquidazione resteranno a carico della procedura).

Anche la signora Carli, in ragione delle garanzie prestate a favore del marito, sta valutando l'accesso ad una delle procedure previste dalla L. 3/2012.

B) PRIVILEGIATI

Euro 1.949.722,90

Ipotecari	
Mutuo ipotecario banca MPS del 9/09/2010 (ipoteca di 1° grado su immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 4/2)	€ 384.795,57
Mutuo ipotecario banca MPS del 16/02/2011 (ipoteca di 2° grado su immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 4/2)	€ 46.468,14
Mutuo ipotecario Banco Popolare del 8/06/2011 (ipoteca di 1° grado su immobile sito a Bologna, via Alamandini n.6)	€ 109.318,00
Mutuo ipotecario Banco Popolare del 29/09/2011 (ipoteca di 2° grado su immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 6)	€ 47.832,31
Apertura di credito in c/c Banca Mediolanum Spa come risultante da e/c di chiusura rapporto (ipoteca di 1° grado su immobile sito a Lido di Classe - RA, via F. Robert Scott n. 64 iscritta per 1.103.000 euro)	€ 1.361.308,88
TOTALE CREDITI IN PRIVILEGIO	€ 1.949.722,90

Si anticipa che il ricavato della vendita dell'immobile sito a Lido di Classe - RA, via F. Robert Scott n. 64 (1/2 del prezzo di vendita complessivo stimato in euro 120.000) al netto della quota parte di spese prededucibili della procedura (stimato in euro 17.000) non è sufficiente a coprire il debito verso Banca Mediolanum Spa.

L'importo residuo del debito (privilegio incapiante) verrà quindi degradato al chirografo.

C) CHIROGRAFARI

Euro 518.161,37

Debito verso Equitalia	€	16.362,68
Apertura di credito in c/c banca MPS (credito ceduto a GUBER SPA) - <u>C/C COINTESTATO CON CARLI MANUELA</u>	€	87.198,18
Apertura di credito in c/c banca MPS - (da verificare: saldo negativo c/c non risulta indicato nell'Atto di precetto)	€	11.228,33
Finanziamento CONSUM.IT SPA (gruppo MPS) del 15/07/2011 - "prestito al consumo"	€	27.444,91
N. 2 aperture di credito CONSUM.IT SPA (gruppo MPS) - "carte di credito"	€	5.663,43
Apertura di credito in c/c Banco Popolare (credito ceduto a Marte SPV SRL) - <u>C/C COINTESTATO CON CARLI MANUELA</u>	€	10.607,17
Residuo mutuo chirografario UNICREDIT SPA (compresi interessi al 30/11/2016)	€	1.684,78
Apertura di credito in c/c UNICREDIT SPA (compresi interessi al 30/11/2016)	€	14.467,84
N. 2 aperture di credito in c/c BANCA DI IMOLA SPA	€	4.752,24
N. 2 contratti di finanziamento con BMW BANK Gmgh - "leasing finanziario di due autovetture"	€	69.823,59
Debito residuo vs Francesca Cellitti (accettazione proposta di acquisto immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 6) - <i>vendita non perfezionata</i>	€	20.398,80
Debito vs società Studio Cento Srl (provvigione per gestione trattative con Cellitti per vendita immobile) - <i>vendita non perfezionata</i>	€	8.710,80

Debito vs Dott. Massimo Mezzogori	€	3.014,18
Debito residuo vs Eros Magnani Atto di Precetto (un titolo cambiario)	€	1.500,00
Debito vs Roberta Zunarelli (tre titoli cambiari)	€	23.000,00
Debito vs Riccardo Campodonico (un titolo cambiario)	€	15.000,00
Debito vs Leo Cataldo (tre effetti cambiari a garanzia del pagamento del diritto di entrata nello Studio Infortunistico Bononia di Leo Cataldo)	€	30.000,00
Debito vs Condominio di Via Alamandini n° 4/2 - Bologna (mancato pagamento spese condominiali)	€	2.741,94
Debito vs Condominio di Via Alamandini n° 6 - Bologna (mancato pagamento spese condominiali)	€	884,29
Mancata esecuzione preliminare di vendita immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 6 – sottoscritto con Claudio Caratozzolo	€	20.000,00
Mancata esecuzione preliminare di vendita immobile sito a Bologna, via Alamandini n. 4/2 - sottoscritto con Claudio Caratozzolo e Ughetta Zavadini	€	110.000,00
Debito vs Lizio Mezzetti (prestito personale infruttifero concesso il 2/10/2014)	€	20.000,00
Debito vs Scandellari (prestito personale)	€	500,00
Debito vs Claudio Veronesi (canone locazione immobile sito in via Toscana n. 117/3)	€	13.178,21
TOTALE CREDITI IN CHIROGRAFO	€	518.161,37

Con riferimento ai debiti verso Equitalia, la documentazione disponibile non consente una precisa ed esauriente verifica della natura e tipologia dei tributi. Pertanto in sede di liquidazione, sarà onere dell'ente esattore definire la natura di ciascun tributo.

Il ricorrente ha presentato ad Equitalia Servizi di riscossione Spa domanda per la definizione agevolata dei ruoli in data 2/01/2017, anche se alla data attuale non ha ricevuto alcuna comunicazione di accettazione e non sarebbe in grado di provvedere al pagamento delle rate ove concesse.

La maggior parte dei creditori chirografari sono muniti di titolo esecutivo.

Al totale chirografo così rappresentato deve aggiungersi ai fini del riparto il residuo credito vantato da Banca Mediolanum per la parte incapiente stimabile in euro 1.318.308,88.

TOTALE POSIZIONE DEBITORIA (A+B+C)	€ 2.596.606,98
---	-----------------------

*** **

7) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL RICORRENTE

<i>Tipologia</i>	<i>Valore</i>
Piena proprietà di immobile sito in via Alamandini 4/2, Bologna (prezzo di realizzo stimato dal valore di vendita indicato nel contratto preliminare del 24/09/2012)	€ 550.000,00
Piena proprietà di immobile sito in via Alamandini 6, Bologna (prezzo di realizzo stimato dal valore di vendita indicato nel contratto preliminare del 22/11/2011 aumentato del 5%)	€ 230.000,00
Quota di proprietà di ½ di immobile sito in via F. Robert Scott 64, Lido di Classe (RA) (prezzo di realizzo stimato da valore di vendita indicato in Contratto preliminare di vendita del 24/04/2012 aumentato del 15%)	€ 60.000,00
Piena proprietà di n. 1.370.000 azioni della S.A. Arthur Maury depositate in Banca Mediolanum Spa (<u>mandato a vendere a favore dell'Istituto di credito, quale garanzia di finanziamento</u>). Il ricorrente ha un debito vs Banca Mediolanum Spa di circa € 1.361.308,88. – BENI NON LIQUIDABILI	€ 0,00
TOT. ATTIVO DISPONIBILE PER LA LIQUIDAZIONE	€ 840.000,00
Credito verso la società Global Protection Accademy LTD (vendita di n. azioni 1.032.000 S.A. Arthur Maury - scrittura privata del 9/3/2015) - DIFFICILE REALIZZO*	€ 154.800,00

Attualmente il ricorrente non ha un impiego fisso. Per un breve periodo ha svolto attività di vendita diretta a domicilio di presidi medici della società "Vitha Group Spa" con sede legale in Via degli Opifici s.n.c. - 67100 L'Aquila, P.Iva 01838840666,

con compenso a provvigione. Inoltre nella proposta di programma dell'UEPE è riportato che oltre al lavoro di pubblica utilità avrebbe svolto attività di libero professionista con qualifica di Produttore di IV Gruppo presso Generali INA Assitalia, Agenzia Generale di Bologna, Via de' Pignattari n. 3. Tuttavia tale rapporto è definitivamente cessato già nel mese di giugno senza mai realmente avviarsi.

In questo momento la famiglia Pederzoli si regge principalmente sui redditi di una delle due figlie, che percepisce circa 1.000 euro al mese.

Gli eventuali futuri redditi, al netto della somma che verrà fissata per il mantenimento e sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, saranno messi a disposizione dei creditori per l'intera durata del piano di liquidazione qui proposto ai sensi dell'Art. 14 – undicies, L. 3/2012.

. *** **

8) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

Il **Nucleo familiare** come da stato di famiglia è composto dal ricorrente **Piero Pederzoli**, dalla moglie **Manuela Carli** e dalle figlie **Alessandra Pederzoli** e **Benedetta Pederzoli** (all. 52 – Stato di famiglia rilasciato il 24/05/2016).

La moglie e la figlia minore sono totalmente a carico del ricorrente come si evince dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate, mentre la figlia maggiore, Alessandra Pederzoli, ha trovato un impiego ad aprile dell'anno in corso (contratto di apprendistato della durata di 3 anni a circa euro 1.000 mensili) per cui a partire dal 2017 non risulterà più a carico del ricorrente. Al contrario in questo momento sta contribuendo al sostentamento della famiglia.

Si ritiene di dover considerare un nucleo di 4 persone, ma per completezza vengono riportati anche i valori riferiti ad un nucleo di 3 persone qualora si volesse considerare la figlia Alessandra, pur se convivente, come facente parte di un nucleo autonomo.

Si consideri che l'indice di povertà assoluta così come determinato dalle tabelle ISTAT per una famiglia residente al Nord Italia in città con oltre 250.000 abitanti, composta da quattro / tre persone di età compresa tra 18 e 59 anni è determinato in € 1.696.91 / 1.408.87 mensili (con riferimento all'anno 2016, ultimo dato disponibile).

Una famiglia così composta è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

La spesa media mensile della famiglia Italiana per numero di componenti 4 / 3 è calcolata dall'ISTAT in € 3.158.61 / € 2.909.90 (con riferimento all'anno 2015, ultimo dato disponibile).

	4 persone	3 persone
Media aritmetica (valore spesa media e indice povertà assoluta)	€ 2.428,00	€ 2.160,00
<i>Arrotondamento</i>	€ 172,00	€ 240,00
Reddito minimo indisponibile	€ 2.600,00	€ 2.400,00

Si è considerata la media aritmetica tra l'indice di povertà assoluta e la spesa media mensile aumentata di € 172,00 / € 240,00, per l'individuazione dell'importo che, tenuto conto delle effettive esigenze, consenta all'intero nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, e che comunque rappresenta l'82% / 82% della spesa media mensile della famiglia Italiana, limite oltre il quale non si può obiettivamente scendere (v. stima spese mensili famiglia Pederzoli).

	4 persone	3 persone
Alimentari	€ 600,00	€ 530,00
Non alimentari	€ 300,00	€ 270,00
Utenze	€ 300,00	€ 280,00
Igiene personale e pulizia casa	€ 200,00	€ 190,00
sanità e ticket	€ 150,00	€ 120,00
Comunicazioni e telefoniche	€ 100,00	€ 80,00
Trasporti	€ 100,00	€ 80,00
Imprevisti	€ 100,00	€ 100,00
Affitto figurativo	€ 750,00	€ 750,00
TOTALE	€ 2.600,00	€ 2.400,00

Come si può notare, nell'importo mensile stimato per le spese del nucleo familiare (che consenta un livello di vita dignitoso) è incluso l'affitto figurativo pari a € 750,00, ossia il costo che la famiglia dovrà sostenere per prendere in affitto un'unità immobiliare nel momento in cui dovrà lasciare l'abitazione di proprietà in cui vive attualmente.

La volontà del legislatore, nel formulare l'intero palinsesto normativo della 3/2012, ha sempre fatto proprio quale elemento sostanziale, la ricerca, affidata al gestore della crisi di ogni e qualsiasi legittima opportunità, attribuendo allo stesso, la formulazione di proposte che garantiscano un'equa tutela del debitore e del creditore, finalizzata a

realizzare il cosiddetto “Start up” e cioè la possibilità concessa alla persona meritevole ed incolpevolmente sovraindebitata, di rientrare a pieno titolo e per quanto possibile ad un’esistenza dignitosa alleggerita se non liberata dall’oppressione debitoria. (v. All. 56)

*** **

9) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 4 in considerazione del fatto che si tratta di immobili di pregio che per essere valorizzati al meglio necessiteranno di più tempo.

La moglie del ricorrente, signora Carli Manuela, acconsente alla vendita della quota indivisa di sua proprietà (50%) dell’immobile sito nel comune di Lido di Classe (RA), via F. Robert Scott n. 64, gravato da ipoteca volontaria di 1° grado a favore di Banca Mediolanun Spa (all. 55 – Impegno irrevocabile alla vendita Carli Emanuela).

La quota di spese prededucibili della presente procedura e le spese connesse alla liquidazione dell’intero immobile graveranno sul 50% del prezzo ricavato, ossia interamente sull’attivo realizzato attribuibile alla quota di proprietà del ricorrente (50%). Pertanto, alla sig.a Carli dovrà essere riconosciuto il 50% del prezzo di vendita.

La sig.a Emanuela Carli sta comunque valutando l’accesso a una delle procedure ex Legge 3/2012 in quanto è terza datrice di ipoteca e cointestataria di alcuni rapporti di conto corrente.

Considerata la natura dei debiti e le iscrizioni esistenti sui beni disponibili per la liquidazione, si propone di suddividere l’attivo in due distinte masse.

La prima composta dall’immobile sito a Lido di Classe (RA), via F. Robert Scott n. 64, e l’altra dai due immobili siti a Bologna, via Alamandini n. 4/2 e n. 6 (non è necessario dividere a sua volta il ricavato della vendita dei 2 immobili di Bologna in due masse poiché, secondo le stime effettuate, la somma realizzabile dalla vendita è

sufficiente a pagare la quota parte di spese prededucibili e il residuo debito verso i due istituti di credito che hanno iscritte ipoteche di 1° e 2° grado sugli immobili).

Dal 50% del ricavato della vendita dell'intero immobile sito a Lido di Classe (RA), al netto della quota di spese prededucibili ad esso attribuibili, è prevista la soddisfazione del 3,1% del creditore garantito da ipoteca volontaria di 1° grado sull'immobile: Banca Mediolanum Spa (l'Istituto di Credito ha in deposito, con mandato a vendere, n° azioni 1.370.000 della S.A. Arthur Maury, il cui valore oggi sul mercato è però azzerato).

Dalla vendita dei due immobili siti a Bologna è prevista la soddisfazione del:

- 100% della quota parte di spese prededucibili attribuibile agli immobili di Bologna;
- 100% dei creditori garantiti da ipoteca volontaria di 1° e 2° grado sui due immobili (Banca MPS e Banco Popolare)
- 4,4% dei creditori chirografari e del credito Banca Mediolanum degradato (che incide per il 72%)

10) RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

massa 1

½ DEL VALORE REALIZZATO DALLA VENDITA DELL' IMMOBILE SITO A LIDO DI CLASSE (RA) (120.000 stima valore in vendita dell'intero)	€ 60.000,00
--	--------------------

ripartizione:

PREDEDUZIONE	€ 17.163,03
OCC/ Nominato dal Tribunale – Dott. Giacomo Barbieri	€ 7.829,69
Spese connesse alla liquidazione dei beni	€ 9.333,33
PRIVILEGIATI	€ 42.836,97
Banca Mediolanum Spa	€ 42.836,97

massa 2

VALORE REALIZZATO DALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI SITI A BOLOGNA	€ 780.000,00
Via Alamandini n° 4/2, Bologna	€ 550.000,00

ripartizione:

PREDEDUZIONE	€ 111.559,68
OCC/ Nominato dal Tribunale – Dott. Giacomo Barbieri	€ 50.893,02
Spese connesse alla liquidazione dei beni	€ 60.666,67
PRIVILEGIATI	€ 588.414,02
MPS Spa	€ 431.263,71
Banco Popolare	€ 157.150,31
CHIROGRAFARI	€ 80.026,30
Banca Mediolanum Spa	€ 57.448,83
Equitalia	€ 712,96
Guber Spa	€ 3.799,42
MPS Spa	€ 489,24
Consum.it Spa	€ 1.442,61
Marte SPV Srl	€ 462,18
Unicredit Spa	€ 703,81
Banca di Imola Spa	€ 207,07
BMW Bank Gmgh	€ 3.042,37
Francesca Cellitti	€ 888,82
Studio Cento Srl	€ 379,55
Dott. Massimo Mezzogori	€ 131,33
Eros Magnani	€ 65,36
Roberta Zunarelli	€ 1.002,16
Riccardo Capodonico	€ 653,58
Leo Cataldo	€ 1.307,17
Condominio Via Alamandini n. 4/2	€ 119,47
Condominio Via Alamandini n. 6	€ 38,53
Claudio Caratozzolo	€ 871,45
Claudio Caratozzolo e Ughetta Zavadini	€ 4.792,95
Livio Mezzetti	€ 871,45
Scandellari	€ 21,79
Claudio Veronesi	€ 574,20

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso saranno ricalcolate.

Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della percentuale di soddisfazione, nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione dei cespiti costituenti l'attivo del piano.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi previsti dal piano.

Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del miglior valore di realizzo.

Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che saranno dagli stessi ritenute più convenienti per il ceto creditorio.

Le vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte.

A prescindere dalle modalità di vendita che in concreto saranno prescelte, per maggior prudenza nel calcolo del presumibile residuo attivo da ripartire sono stati stimati oneri di liquidazione analoghi a vendite eseguite in sede di esecuzione immobiliare. Va evidenziato come i tipici oneri di intermediazione immobiliare tra privati (2%) consentirebbero un risparmio nell'ordine di oltre 53.000 euro.

Ad ogni modo, per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC.

*** **

11) ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente e della fattibilità del piano è confermata nella relazione ex art. 9 L. n 3/2012 redatta dal Dott. Giacomo Barbieri (All. n. 62).

In tale documento, l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati e la fattibilità del Piano, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal piano stesso.

*** **

12) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

*** **

13) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto il Sig. Piero Pederzoli, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'Art.14 – undicies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei 4 anni successivi al deposito della domanda, costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a

favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

Alla luce di quanto esposto, il Sig. Piero Pederzoli,


CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012;
- di dichiarare l'immediata sospensione di ogni azione esecutiva singolare promossa da terzi creditori nei propri confronti;
- nominare, ai sensi dell'Art. 14 – quinquies, comma 1, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni, preferibilmente in funzione di economia processuale il medesimo OCC/Nominato Dott. Giacomo Barbieri;
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del Sig. Piero Pederzoli e del suo nucleo familiare nell'importo di euro 2.600,00 / 2.400,00 mensili o nella diversa misura ritenuta congrua (a seconda che si consideri il nucleo familiare composto da 4 o 3 persone), escludendo conseguentemente (salvo consistenti incrementi a oggi non ipotizzabili) i redditi da lavoro del signor Piero Pederzoli dal patrimonio oggetto di liquidazione;
- di consentire alla famiglia Pederzoli di mantenere la propria abitazione nell'attuale residenza di via Alamandini n. 4/2-6 fino al momento di vendita e/o aggiudicazione in asta dell'immobile;
- di fissare nel termine di 4 anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14-undecies e 14-terdecies della L. n. 3/2012;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore.

Bologna, lì 3 agosto 2017

Piero Pederzoli



Si produce copia della seguente documentazione:

- 1- Visura camerale storica società "San Ruffilo Snc"
- 2- Modello Unico Persone fisiche redditi 2012, 2013, 2014 e 2015 + estratto conto previdenziale INPS
- 3- Certificato di attribuzione del numero di partita iva
- 4- Lettera autorizzazione a produttore di IV gruppo della Generali INA Assitalia
- 5- Mandato di agenzia sottoscritto il 5/02/2016 con il dott. Tagliarino (agente Omnia Srl)
- 6- Comunicazione di apertura di credito in c/c da parte di Banca Mediolanum Spa
- 7- Comunicazione sconfinamento in c/c da parte di Banca Mediolanum Spa
- 8- Diffida di pagamento del 28/03/2017 da parte di Banca Mediolanum Spa
- 9- Estratto conto al 5/05/2017 c/c acceso presso Banca Mediolanum Spa
- 10- Grafico quotazioni ultimi due anni titoli azionari S.A. Arthur Maury
- 11- Verbale udienza del 27/02/2017 davanti al Giudice dott.ssa Flores Tanga (2^a Sezione Penale – Tribunale di Milano)
- 12- Dichiarazione del 19/04/2017 della Open Group Soc. Coop.
- 13- Proposta di programma rilasciata dall'U.E.P.E. il 3/05/2017
- 14- Verbale di sottoposizione alla messa alla prova del 14/06/2017
- 15- Contratto di mutuo fondiario in data 9/09/2010 (MPS)
- 16- Contratto di mutuo fondiario in data 16/02/2011 (MPS)
- 17- Contratto di mutuo ipotecario in data 8/06/2011 (Banco Popolare)
- 18- Contratto di mutuo ipotecario in data 29/09/2011 (Banco Popolare)
- 19- Visura catastale e ispezione ipotecaria (comune di Bologna)
- 20- Visura catastale e ispezione ipotecaria (provincia di Ravenna)
- 21- Verbale del 14.06.2002 di pubblicazione e deposito testamento olografo
- 22- Contratto preliminare di vendita in data 22/12/2011 (Bologna, via Alamandini 6)
- 23- Modifica di Contratto preliminare di vendita in data 24/09/2012 (Bologna, via Alamandini 6)

- 24- Contratto preliminare di vendita in data 24/09/12 (Bologna, via Alamandini 4/2)
- 25- Contratto preliminare di vendita in data 24/04/2012 (Lido di Classe – RA, via F. Robert Scott 64)
- 26- Scrittura privata autenticata del 9/03/2015 vendita azioni S.A. Arthur Maury
- 27- Centrale Rischi Banca d'Italia aggiornata al 30 aprile 2017
- 28- Centrale rischi CRIF al 29/06/2017
- 29- Atto di precetto del Banco Popolare Soc. Coop e successivo atto di pignoramento immobiliare
- 30- Atto di precetto della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e successivo atto di pignoramento immobiliare
- 31- Estratto di ruolo aggiornato al 29/12/2016 e domanda di definizione agevolata presentata ad Equitalia Servizi di riscossione Spa
- 32- Diffida di pagamento da parte di Guber Spa (quale mandataria di MPS Spa) e comunicazione cessione credito
- 33- Estratto conto bancario (chiusura c/c n° 102159.16 acceso prezzo MPS)
- 34- Diffida di pagamento da parte di CONSUM.IT SPA (gruppo MPS)
- 35- Estratto conto bancario (chiusura c/c n° 0455.114485 acceso presso Banco Popolare) e cessione del credito a Marte SPV Srl
- 36- Atto di diffida ad adempiere di Unicredit Spa
- 37- Diffida di pagamento da parte di Banca di Imola Spa
- 38- Diffida di pagamento da parte di BMW Bank GmbH
- 39- Atto di pignoramento presso terzi promosso da Cellitti e comunicazione da parte dei terzi pignorati, Unicredit Spa e Poste Italiane Spa, delle somme definitivamente assegnate alla sig.a Cellitti
- 40- Atto di precetto e D.I. della società Studio Cento Srl
- 41- Atto di precetto del dott. Massimo Mezzogori
- 42- Atto di precetto cambiario e successivo atto di pignoramento immobiliare promosso da Eros Magnani
- 43- Atto di precetto cambiario di Roberta Zunarelli
- 44- Atto di precetto cambiario di Riccardo Campodonico
- 45- Atto di precetto, ricorso per ingiunzione e D.I. di Leo Cataldo
- 46- Ricorso per D.I. e Atto di precetto del Condominio di via Alamandini n° 4/2
- 47- Ricorso per D.I. e Atto di precetto del Condominio di via Alamandini n° 6
- 48- Ricorso per D.I. promosso da Claudio Caratozzolo + comunicazione del legale del creditore
- 49- Atto di precetto di Claudio Veronesi
- 50- Riconoscimento del debito verso Livio Mezzetti

- 51- Riconoscimento del debito verso Scandellari (da allegare)
- 52- Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Bologna il 24/05/2016
- 53- Certificato generale del Casellario giudiziale al 10/01/2017
- 54- Certificato dei carichi pendenti della Procura di Bologna al 10/01/2017
- 55- Impegno irrevocabile alla vendita di Carli Manuela
- 56- Prospetti ISTAT indice di povertà assoluta e spesa media mensile
- 57- Tabelle OMI per il comune di Bologna riferite al 2° semestre 2016
- 58- Tabelle OMI per il comune di Ravenna riferite al 2° semestre 2016
- 59- Incarico dott. Giacomo Barbieri quale O.C.C.
- 60- Istanza ex art.15 comma 9 L.3/2012 e provvedimento di nomina OCC
- 61- Dichiarazione di autenticità dei documenti consegnati dal debitore.
- 62- Relazione di attestazione del professionista incaricato con funzioni di OCC dott.
Giacomo Barbieri